

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI

1 - **NORMATIVA.** L. 107/2015, L. 241/1990, D. Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta), Nota MIUR 6900/2011, D. Lgs. 297/94, D. Lgs. 165/01, DM 37 del 26 marzo 2009. SENT. CASSAZIONE. Cass. civ. Sez. lavoro Ord. 15-06-2020, n. 11548.

2 - **RUOLO DEL COLLEGIO DOCENTI.** Il Collegio docenti approva le proposte sui criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi.

3 - **RUOLO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.** Il CI delibera i criteri (es. continuità, programmazione educativa stabilita nella scuola, scelte espresse nel PTOF ecc.).

4 - **PREDISPOSIZIONE DEI MODULI PER LA RICHIESTA DA PARTE DEI DOCENTI DI ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI E AI PLESSI.**

5 - **DOMANDA DI ASSEGNAZIONE AI PLESSI DA PARTE DEI DOCENTI.** I docenti possono presentare domanda di assegnazione a classi specifiche, ai plessi e alle succursali. Le domande di assegnazione dovranno essere inviate al DS, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell'inizio delle lezioni. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno.

6 - **RISCHIO CORRUZIONE.** La Delibera ANAC n.430 del 2016 inserisce anche l'assegnazione dei docenti alle classi tra i processi a maggior rischio corruttivo.

7 - **CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ALLE SUCCURSALI.** La nota MIUR 6900/2011 afferma che il DS, in relazione ai criteri generali stabiliti dal CI e conformemente al Piano annuale delle attività deliberato dal CD, assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai seguenti criteri:

1. Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. Tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente.

2. Nell'assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico-organizzativa elaborata nel PTOF, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.

8 - **ASSEGNAZIONE AI PLESSI E CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO.** L'assegnazione dei docenti ai plessi è divenuta materia oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 22 c. 8 lett. b2), del CCNL 2016/18. Il Contratto sulla mobilità 2019/22, inoltre, in caso di sedi ubicate in Comuni diversi rispetto alla sede di organico prevede che, fermo restando le prerogative dei DS e degli organi collegiali, l'assegnazione dei docenti alle predette sedi avvenga salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di Istituto. Si terrà inoltre conto delle precedenze previste dall'art. 13 del CCNL (disabilità e gravi motivi di salute; personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità; assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; personale

trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nel Comune di precedente titolarità; personale coniuge di militare o di categoria equiparata; personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali; personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 4/12/2017).

9 - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.

Il DS assegna i docenti alle classi, rispettando i criteri indicati dal CI. Il DS deve assegnare, salvo motivazioni esclusivamente oggettive, le classi sulla base dei criteri deliberati dal CI: può discostarsi da questi, motivando la sua decisione con elementi oggettivi e riscontrabili (es. incompatibilità di vario genere con genitori o alunni). Il c. 73 dell'art. 1 della L. 107 sottolinea che "il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra". Pertanto ogni cambiamento di mansioni diverso dalle attività di insegnamento può rientrare legittimamente nel potere dirigenziale allorquando il provvedimento sia debitamente motivato. L'atto di assegnazione dei docenti alle classi pur identificandosi come atto di natura privatistica è infatti soggetto a principi di ordine amministrativo (sentenza del Tribunale di Agrigento n.2778 del 3/12/2003) quali la pubblicità e la trasparenza, l'imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali. Tale assunto viene anche sostenuto dall'obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati ex L. 241 del 1990. Gli atti di gestione del DS devono quindi essere rispettosi dei criteri stabiliti dal CI e delle proposte del CD, salvo eccezioni motivate. I criteri generali e le motivazioni devono essere riportati nel provvedimento finale di assegnazione dei docenti alle classi. L'obbligo di motivazione si fa risalire all'art.3 della L. 241 del 1990 e nel rispetto degli artt. 1175 e 1375 c.c. ("comportamento secondo correttezza" e "esecuzione di buona fede").

10 - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI E ASSEGNAZIONI DA PARTE DEL DS. 3.

Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi.

4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate al DS in tempo utile.

5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico.

6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all'OM n. 64/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico in corso.

7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:

- a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;
- b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;
- c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta.

11 - INSEGNANTI SPECIALIZZATI E SPECIALISTI DI INGLESE ALLA PRIMARIA. Nella scuola primaria, nel caso sia presente un docente specializzato ed uno specialista in lingua inglese, le ore di inglese devono essere assegnate al docente specialista fino al completamento del suo orario. Le classi che rimangono scoperte sono assegnate al docente specializzato. Ciascun insegnante specializzato in inglese dovrebbe insegnarlo per 5 ore. È così che gli Uffici scolastici calcolano il fabbisogno di personale e rispondono all'esigenza. I docenti specializzati devono insegnare nelle loro classi: possono essere 2 ore se hanno due classi prime, 4 ore se hanno due seconde ecc. L'insegnante specializzato può essere utilizzato anche in classi in cui non ha altre discipline quando c'è carenza di insegnanti che possono insegnare inglese. È vero che essendo specializzato, e non specialista, oltre all'inglese dovrebbe insegnare anche altro nelle classi in cui entra, comunque si può utilizzare chi ha la specializzazione solo per l'insegnamento dell'inglese.

12 - CRITERI CI E CD. Non esistono dei criteri univoci per l'assegnazione dei docenti alle classi, ma alcuni, inderogabili, sono fissati dalla norma. L'assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF e potrebbe tenere conto (se ne potrebbero prevedere altri, compatibilmente con la norma) dei criteri sottoelencati. Si prevede che l'assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del CI e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del CD.

Continuità didattica. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma (non come vincolo assoluto) considerato il criterio della continuità, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio (trasferimenti di altri colleghi, sdoppiamento classi), valutati e motivati dal DS al diretto interessato. Fatti e circostanze assolutamente non contestabili.

Personale stabile e di ruolo. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale di ruolo. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni diversamente abili, in quanto sovente l'insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l'alunno.

Valorizzazione professionalità e formazione. Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal CD.

Richieste dei docenti. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l'accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti del presente articolo.

Anzianità di servizio. L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, né vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili ad eventuali piani di miglioramento dell'offerta.

Assegnazione al Plesso. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o

succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti, già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico.

La valutazione dei titoli. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli delle utilizzazioni allegata all'OM n. 64/2011, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l'anno scolastico in corso.

L'interesse pedagogico-didattico degli studenti. Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS entro il mese di giugno. In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza dei singoli docenti. Si prescinde nel caso di soppressione di classi.

Un esempio per la scuola secondaria. Continuità didattica compatibilmente con il completamento a 18 ore delle singole cattedre; tale continuità si può interrompere per la complessità organizzativa accertata nel corso dell'a.s. precedente e/o per conclusione del ciclo, e/o per il trasferimento di insegnanti. Il DS valuterà la desiderata dei docenti che potranno essere accolti nel rispetto dei criteri indicati:

Rotazione dei corsi

Equilibrio ed armonia di lavoro tra i docenti del CdC

Equilibrio ed armonia nei rapporti tra i docenti del CdC e gli alunni

Equilibrio nella composizione dei CdC fra docenti di ruolo e docenti incaricati

Competenze specifiche maturate

Graduatoria d'istituto

Numero equo di classi per docente

Esclusione dall'assegnazione a classi dove sono iscritti parenti (e affini entro il quarto grado) o dove insegna il coniuge

Preferibilmente, non più di una classe terminale a docente

Assegnazione di due docenti di lettere per ogni classe

13 - INSEGNANTI DI SOSTEGNO. Anche nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati per quanto possibile i criteri definiti per l'assegnazione dei docenti alle classi (non significa alla sezione); anzi è assolutamente consigliabile evitare che la sezione sia ricondotta ad un nome, e precisamente:

- favorire la continuità didattica (solo quando è possibile e quando non ci sono interessi didattico-educativi più importanti da tutelare e garantire);
- distribuire in maniera equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo indeterminato, e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica;
- assegnare docenti, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate;
- esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli;
- situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali, che possono essere rilevate da docenti e genitori, devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo;
- nel caso di ipotesi concorrenziali, l'assegnazione verrà effettuata seguendo l'ordine di graduatoria interna dell'istituto.

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, nell'assegnazione si terrà conto:

- delle ore effettivamente riconosciute e assegnate all'alunno dall'AT

- della eventuale presenza di più alunni certificati nella stessa classe o della presenza in classe di personale assegnato come assistente: il DS valuterà con i docenti di sostegno la possibilità di rivalutare le ore previste nella assegnazione dell'AT, tenendo conto della effettiva possibilità di seguire i due alunni insieme nel contesto classe;
- della possibilità di rivalutare le ore previste dalla assegnazione AT anche per alunni appartenenti a classi diverse qualora, per somiglianza di profilo funzionale o progetto educativo, possano essere seguiti contemporaneamente da uno stesso insegnante;
- della opportunità di contenere il numero di insegnanti specializzati da introdurre in classe: nel caso di più bambini / ragazzi diversamente abili inseriti in una classe, si cercherà di assegnare più alunni a uno stesso docente.

14 - SENTENZA - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI. Assegnare i docenti alle classi, non decide il DS. Giudici: rispettare competenze organi collegiali. Una sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro Ord. 15-06-2020 n. 11548 interviene sull'illegittima assegnazione delle classi ad un docente, stante il mancato rispetto della procedura come prevista dalla normativa. E' una delle poche sentenze della Cassazione ad intervenire sul punto e costituirà un punto di riferimento importante. L'assegnazione delle classi era stata disposta dal DS senza consultare gli organi scolastici, in quanto egli riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 4 e del D. Lgs. n. 150 del 2009. Si osservava, invece, che dalla lettura congiunta del D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 4 e art. 25 c. 2, risultava che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente il D. Lgs. n. 297 del 1994 art. 396 c. 3 lett. d), che, pur rimettendo al DS l'assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal CI e l'obbligo di valutare le proposte dei docenti; tale conclusione trovava conferma nella circolare del MIUR dell'1° settembre 2011. Il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedurali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo. Secondo il MIUR, il DS può esercitare la propria autonomia poiché le decisioni degli organi collegiali non avrebbero carattere imperativo: "Sotto altro profilo le parti ricorrenti (il MIUR e USR) hanno dedotto che il DS gode, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001 e del D. Lgs. n. 150 del 2009, di autonomia decisionale e che le determinazioni del CI e del CD, pur concorrendo alle sue decisioni, non hanno carattere imperativo; neppure si ravvisava nella contrattazione collettiva e nelle fonti secondarie un vincolo per il DS al rispetto della continuità didattica, che doveva essere valutata congiuntamente ad ulteriori esigenze, rispetto alle quali poteva essere recessiva". La violazione delle regole procedurali rende illegittimo il provvedimento di assegnazione alle classi. "Questa Corte ha già chiarito che nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la violazione delle regole procedurali, che costituiscono specificazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro, senza che su di lui gravi l'onere di provare la titolarità di un diritto soggettivo ad ottenere un provvedimento favorevole (Cass. 15 luglio 2011 n. 15618). La ricorrente ben poteva far valere la violazione delle regole procedurali fissate per l'assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto del D. Lgs. n. 297 del 1994 artt. 7, 10, 396 e del D. Lgs. n. 165

del 2001, art. 25, senza che a ciò fosse di ostacolo né l'autonomia del DS nella attuazione dei criteri fissati dal CI, né il carattere non vincolante del parere del CD".

15 - TERMINI. I tempi di assegnazione rientrano nel periodo compreso tra fine giugno e inizio settembre, anche se il vero problema è connesso alla tempistica di trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni, nomine su posti vacanti, ecc.

16 - RECLAMO DA PARTE DEI DOCENTI. I docenti possono presentare motivato reclamo al DS entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

17 - DOCENTE ASSEGNATO A CATTEDRA CON SEDI IN PIÙ COMUNI: DOMANDA DI OTTIMIZZAZIONE. I docenti titolari di una COE (cattedra orario con completamento esterno), si ritrovano a completare l'orario, presso scuole che non sempre rispettano la vicinorietà o meglio il criterio della facile raggiungibilità, soprattutto se il completamento avviene tra in più di due sedi. A tali docenti, è data la possibilità di produrre domanda di miglioramento cattedra o di ottimizzazione, a condizione però che il Contratto integrativo regionale per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (CIR) lo preveda. Un richiamo alla riarticolazione della cattedra (ottimizzazione) è presente anche nel CCNI (contratto nazionale), all'art. 2 c. 6 del CCNL integrativo per le assegnazioni e utilizzazioni: "Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal DS della scuola di titolarità". Nel caso su citato, si fa riferimento al completamento delle ore nella scuola di titolarità, qualora si dovesse presentare la disponibilità di ore in organico di fatto, diversamente i docenti che vogliono produrre domanda di ottimizzazione, in altri istituti vicini, dovranno far riferimento ai Contratti regionali. I termini per presentare la domanda di ottimizzazione sono stabiliti da ogni Contratto integrativo regionale. La domanda va inoltrata all'Ufficio scolastico provinciale della Provincia di titolarità". I docenti possono chiedere anche di essere utilizzati per posto di sostegno se sono provvisti del titolo di specializzazione o in un'altra classe di concorso se abilitati in quell'insegnamento.

Cosa prevede il Contratto Integrativo in alcune Regioni.

CIR Campania: art. 4 c. 2. Può presentare la domanda di utilizzo (ottimizzazione) il personale la cui cattedra sia stata composta da COE nel corso della fase associativa dell'Organico di diritto 2021/2022.

CIR Sicilia. "Nella fase di riagggregazione delle cattedre e comunque prima del termine per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie, il docente titolare su una COE può chiedere una nuova riagggregazione della cattedra ai fini di renderla più funzionale. Ove possibile, quest'ultima operazione verrà effettuata al termine delle operazioni di rientro, anche su spezzoni, nella scuola di precedente titolarità".

CIR Puglia: nota 7363 del 23 giugno del 2021 ambito territoriale di Taranto

I docenti titolari di una cattedra orario esterna (COE) con una scuola di titolarità e una o più scuole di completamento hanno la possibilità di chiedere di modificare la scuola o le scuole di completamento, mediante domanda di miglioramento cattedra o di ottimizzazione a condizione che tale possibilità sia prevista dallo specifico Contratto integrativo regionale per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (CIR).

CIR Piemonte

Può presentare la domanda di utilizzo il personale la cui cattedra interna sia stata trasformata in COE nel corso della fase associativa, oppure che la cattedra esterna abbia modificato la precedente composizione e il docente non abbia avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento. Gli stessi docenti hanno la possibilità di completare l'orario nella medesima scuola, mediante utilizzazione, con ore di organico di fatto della stessa materia e/o di materie di cui si ha titolo di studio, comprese ore di sostegno in deroga autorizzato all'istituzione scolastica anche spezzando, dove possibile, i relativi contributi orari.

Inoltre, si riconosce ai docenti soprannumerari che hanno avuto come sede di trasferimento una cattedra divisa in tre sedi di istituzioni scolastiche diverse, di chiedere all'Ufficio di Ambito territoriale competente l'ottimizzazione della cattedra anche attraverso l'abbinamento con ore vacanti delle scuole viciniori.

CIR Veneto: Ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale concernente utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del Personale Docente, Educativo e Ata 2021/22.

Art. 2 comma 3: I docenti titolari di cattedra orario esterna possono chiedere la modifica della scuola o delle scuole di completamento mediante domanda cartacea Ambito territoriale (d'ora in poi U.A.T.) presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

CIR Lazio

Tra i docenti destinatari delle utilizzazioni sono inseriti anche quelli dell'istruzione secondaria che chiedono il miglioramento del completamento della cattedra oraria esterna qualora la stessa risulti strutturata in organico di diritto su tre istituzioni scolastiche.

UN ESEMPIO. CRITERI ASSEGNAZIONE CATTEDRE. Il DS, riferendosi all'art. 7 D. Lgs. 297/94, ricorda che la formulazione della proposta relativa ai criteri di assegnazione delle cattedre spetta al CD. Si individuano i seguenti criteri:

- rispetto dei vincoli normativi relativi all'organico
- esigenza di una gestione ordinata e disciplinata delle classi del primo biennio
- esigenze di realizzazione del Piano formativo dei singoli corsi
- rispetto della continuità didattica, intesa come opportunità formativa a favore degli studenti, da garantirsi prioritariamente, quando si riveli funzionale alla maggior efficacia del processo insegnamento-apprendimento
- valutazione delle dinamiche relazionali interne al gruppo docente
- valorizzazione delle competenze professionali
- esigenze manifestate in seno ai Dipartimenti disciplinari
- verticalizzazione, ove possibile
- equa distribuzione dei docenti di ruolo e non, all'interno delle varie classi
- equa distribuzione dei docenti nei vari indirizzi

DOCENTE TITOLARE SU CATTEDRA ORARIO ESTERNA, PUÒ ANCORA COMPLETARE NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ O CHIEDERE OTTIMIZZAZIONE. Dopo la definizione degli organici e le operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi) vi sono docenti titolari ovvero assegnati su cattedra orario esterna. Cosa fare per migliorarne l'articolazione?

Le cattedre orario esterne prevedono il completamento dell'orario di servizio in una o più scuole. Si tratta, dunque, di cattedre costituite da una scuola di titolarità più la scuola/e di completamento. Le cattedre orario possono essere:

- cattedre orario esterne stesso Comune (prevedono il completamento in scuole del medesimo Comune in cui è ubicata la scuola di titolarità);
- cattedre orario esterne tra diversi Comuni (prevedono il completamento in scuole di un Comune diverso a quello in cui si trova la scuola di titolarità).

La cattedra orario esterna può “nascere” come tale, nel senso che la medesima viene costituita in organico di diritto sommando il contributo orario di due o più scuole oppure può costituirsi (sempre in organico di diritto) in seguito alla contrazione dell’organico dell’autonomia della scuola di interesse:

- nel primo caso, il docente trasferito ovvero immesso in ruolo resta sulla COE, a meno che nella prima scuola (quella di titolarità) si liberi una cattedra ove l’interessato è automaticamente assegnato (art. 11/2 CCNI mobilità 2022/25);
- nel secondo caso, ossia di COE nata da una contrazione dell’organico, la cattedra sarà assegnata (l’assegnazione è annuale) ai docenti già titolari su COI nell’istituto di interesse, in base alla graduatoria interna di istituto (art. 11/8 CCNI mobilità 2022/25).

Può il docente assegnato su COE chiedere il miglioramento della cattedra orario esterna? La risposta al quesito è fornita dai contratti integrativi regionali (CIR) concernenti le utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA. diversi contratti integrativi regionali offrono ai docenti titolari su COE la possibilità, a domanda, di migliorare l’articolazione della cattedra orario esterna, richiedendo il cosiddetto “miglioramento cattedra” (o anche “ottimizzazione” della cattedra).

L’ottimizzazione della cattedra si realizza utilizzando le disponibilità in organico di fatto e si propone di rendere più funzionale la cattedra stessa, anche attraverso una riaggregazione ovvero riformulazione delle medesime COE. Le modalità di ottimizzazione e i docenti interessati sono indicati nei singoli CIR.

Il contratto integrativo regionale del Piemonte, ad esempio, prevede che possano presentare domanda per una ricomposizione della cattedra i docenti:

- la cui cattedra interna sia stata trasformata, nella fase associativa, in COE;
- a cui sia stata modificata la precedente composizione della COE e che non hanno avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento;
- la cui COE sia stata formata con spezzoni in scuole distanti oltre i 30 km.

Gli stessi docenti hanno la possibilità di completare l’orario nella medesima scuola, mediante utilizzazione, con ore di organico di fatto della stessa materia e/o di materie per le quali sia in possesso del relativo titolo di studio previsto, comprensive di quelle di sostegno in deroga autorizzate all’istituzione scolastica, anche spezzando, ove possibile, i relativi contributi orari. Possono essere attivate le procedure di ottimizzazione, con riformulazione delle cattedre orario esterne, finalizzate ad autorizzare il completamento dell’orario da parte del docente, da attuarsi con l’utilizzo di spezzoni orari formati in organico di fatto procedendo, ove necessario, a formare gli spezzoni necessari per la suddetta operazione.

Il CIR Sicilia, diversamente da quello del Piemonte, amplia la possibilità di chiedere il miglioramento della cattedra a tutti i docenti titolari su COE.

Spetta agli UUSSRR indicare requisiti, modalità e tempistiche delle istanze.

Completamento orario scuola di titolarità. Oltre al miglioramento della COE, i docenti interessati potrebbero avere la possibilità di completare l’orario di servizio nella scuola di titolarità, qualora vi fossero disponibilità orarie anche in organico di fatto, come leggiamo nell’articolo 2/6 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni

provvisorie 2019/22 (prorogato per l'a.s. 2022/23, in seguito all'intesa del 16 giugno 2022 tra MI e OO.SS.). Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal DS della scuola di titolarità. In base a tale disposizione, il docente titolare su una cattedra orario esterna completa l'orario nella scuola di titolarità:

- qualora nella stessa scuola vi sia la disponibilità di ore anche parziale;
- a condizione che si mantenga l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento.

Spetta al DS della scuola di titolarità formalizzare il relativo provvedimento. Il CCNI non prevede che il docente interessato presenti alcuna domanda. Quest'ultima disposizione è sicuramente più favorevole al docente, tuttavia devono esserci le condizioni affinché si realizzi (ossia la disponibilità di ore nella scuola di titolarità).